

ASCOM

INFORMATORE

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ZONA DI BRA

Direttore Responsabile: Dott. Luigi Barbero - Aut. Tribunale di Alba n. 432 del 3-9-1985
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB/CN

N. 2 FEBBRAIO 2007

Stampato a cura dell'ASCOM Zona di Bra • P.zza Giolitti, 8
Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - Stampa: Comunecazione S.n.c.

@ sito web: www.ascombra.it
e-mail: info@ascombra.it

LEGGE FINANZIARIA

ANNO 2007

**NUOVE DISPOSIZIONI
PER DIPENDENTI
E PENSIONATI**

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

Nuove aliquote IRPEF

Vengono modificate le aliquote e gli scaglioni (conseguentemente, viene abrogata la disposizione della legge finanziaria per il 2005 che aveva introdotto il "contributo di solidarietà" del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 €):

Scaglioni	Aliquota
fino a 15.000	23%
oltre 15.000 fino a 28.000	27%
oltre 28.000 fino a 55.000	38%
oltre 55.000 fino a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto pensioni non superiori a € 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e quello dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

Detrazioni per carichi di famiglia

L'ammontare effettivamente spettante per i carichi di famiglia (il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è pari ad euro 2.840,00) trova una limitazione in base ad un determinato rapporto.

Sinteticamente le detrazioni sono previste nelle seguenti misure:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
 - ✓ 800 € se il reddito complessivo non supera 15.000 €;
 - ✓ 690 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 40.000 €;
 - ✓ 690 € se il reddito complessivo è superiore a 40.000 €, ma non ad 80.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €. Se detto rapporto è pari a 0, la detrazione non compete.
- 800 € per ciascun figlio. La detrazione è aumentata a 900 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e a 1.020 € per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

- 750 €, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per l'individuazione dei soggetti interessati il riferimento è quello, consueto, all'art. 433 c.c.). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete.

Altre detrazioni

Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale). Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo

Detrazioni per assistenza personale nei casi di non autosufficienza

Possono essere detratte le spese per addetti a persone non autosufficienti per un importo non superiore a 2.100 € semprechè il reddito complessivo non superi 40.000 €.

Soggetti non residenti e detrazioni per carichi di famiglia

I soggetti non residenti per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, per il triennio 2007 – 2009, devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

Per i soggetti extracomunitari la documentazione idonea è costituita da:

documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

Deducibilità delle spese mediche

Le spese per l'acquisto dei medicinali possono essere dedotte a condizione che siano documentate da fattura o da scontrino fiscale recanti natura, qualità e quantità dei beni nonché l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente.

La disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2007.

Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario.

Canoni di locazione studenti universitari

È prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli studenti universitari fino ad un importo massimo pari a € 2.633, se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza.

Detrazione spese asili nido

È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2006 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di € 632 annui per figlio, la detrazione d'imposta nella misura del 19%.

Autovetture per trasporto disabili

È previsto che le agevolazioni, fiscali e non, relative agli autoveicoli destinati al trasporto di disabili con ridotte o impedite capacità motorie sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

In caso di cessione (a titolo oneroso o gratuito) dei veicoli agevolati entro 2 anni dall'acquisto, è dovuta la maggiore imposta calcolata in assenza dell'agevolazione. Tale disposizione non si applica qualora la cessione del veicolo sia motivata dalla necessità di acquistarne uno nuovo a seguito delle mutate esigenze del soggetto disabile.

Regole in caso di cessione di immobile

Sono modificate le disposizioni previste nel DL n. 223/2006 in merito alle informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare.

In aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, se le parti si sono avvalse di un agente immobiliare per l'operazione di compravendita, dovrà essere indicato l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione, la modalità di pagamento della stessa, ed anche i dati identificativi del mediatore immobiliare, con il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della competente CCIAA.

Assegno periodico al coniuge

I soggetti che erogano assegni periodici al coniuge, a seguito di separazione legale ed effettiva, deducendoli dal reddito complessivo devono indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario delle somme.

Pagamento fatture ai professionisti

È modificata la tempistica introdotta dal DL n. 223/2006 relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo. In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dall'1.7.2009 (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (anziché 2007) detto limite è pari a € 1.000 e dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il limite sarà pari a € 500.

Quindi il pagamento dei compensi in denaro relativo a prestazioni professionali dovrà essere effettuato esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori ai limiti sopra elencati.

Imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari

Non è più possibile usufruire dell'imposta sostitutiva del 20% ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005 per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.

Imposta di successione

L'imposta di successione è pari al 6%, in caso di trasferimenti di beni e diritti e per donazioni, a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

Se il beneficiario dei trasferimenti mortis causa e per donazioni è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Le disposizioni si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Patto di famiglia – Imposta di successione

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. del c.c., a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Imposta di bollo

Scompare la marca da bollo cartacea e l'imposta di bollo potrà essere assolta in modo "virtuale", come consentito attualmente, oppure tramite un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate.

L'importo minimo dell'imposta è fissato ad 1 € fatta eccezione per le cambiali e i vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è di Euro 0,50.

Tabacchi-accise

L'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati può essere aumentata al fine di assicurare un maggiore gettito a decorrere dall'anno 2007.

ICI nella dichiarazione dei redditi

Con le dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008 viene introdotto l'obbligo per i contribuenti, di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari ad individuare i singoli immobili: indirizzo, identificativo dell'immobile costituito dal codice del comune, foglio, sezione, particella, subalterno.

A far data dalle dichiarazioni presentate nel 2007, dovrà essere indicato per ogni fabbricato l'importo dell'ICI dovuto per l'anno precedente.

Addizionale comunale all'IRPEF

I comuni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale Irperf fino allo 0,8% (dal precedente 0,5%). La disposizione decorre dal 2007.

Detrazione per acquisto televisori

I contribuenti in regola con il canone di abbonamento alla Rai per l'anno 2007, possono avvalersi di una detrazione dall'imposta lorda del 20% della spesa sostenuta (per un massimo di 1000 €), per l'acquisto, da effettuarsi entro il 31.12.2007, di un televisore dotato di sintonizzatore digitale integrato.

Detrazione 36% Iva 10% recupero del patrimonio edilizio

È prorogata anche per il 2007, nella misura del 36%, la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite della spesa agevolabile per tale anno è fissato a € 48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento.

Alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come definiti dall'art. 31, Legge n. 457/78, effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007 è estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell'aliquota Iva ridotta è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera.

Non è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

5 per mille

Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- b) sostegno delle associazioni riconosciute che operano in via esclusiva nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs 460/1997;
- c) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- d) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Assegno al nucleo familiare

La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è così modificata:

- a) nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore senza componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore ed almeno un figlio minore, senza componenti inabili.

Dall'1.1.2007 i livelli di reddito e gli importi annuali sono rideterminati

- b) Dall'1.1.2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15%.
- c) I livelli reddituali e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati con apposito decreto interministeriale.
- d) Per i nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare rilevano anche i figli di età superiore a 18 anni ed inferiore a 21 purché studenti o apprendisti.
- e) Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare (Legge 153/88), che trovano applicazione dall'anno 2008.

Obbligo assicurativo spettacolo

I giovani fino a 18 anni, i pensionati, gli studenti ed i lavoratori che già versano contributi previdenziali obbligatori qualora si esibiscano in spettacoli musicali di divertimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono esonerati dalla contribuzione ENPALS e dai connessi adempimenti. Tale agevolazione è subordinata alla condizione che le predette esibizioni siano retribuite con compensi lordi annui non superiori a 5.000 euro.

Contributi assistenza sanitaria integrativa

Viene confermato anche per il 2007 il limite di deducibilità fiscale attualmente in vigore (3.615,20 euro) per i contributi versati ai fondi sanitari integrativi istituiti dalla contrattazione collettiva.

Previdenza complementare e conferimento TFR

La riforma della previdenza complementare è partita dall'1.1.2007.

Viene recepito dalla Finanziaria il testo del decreto-legge 279/2006 che aveva anticipato le disposizioni relative alla previdenza complementare, al fine di consentire ai Fondi pensione di porre in essere gli adeguamenti necessari per ricevere, dal 1° gennaio 2007, il TFR.

Va, comunque, precisato che gli adempimenti relativi alla devoluzione del TFR e dei contributi relativi alle nuove adesioni dovranno essere effettuati dopo il 30 giugno 2007, data entro la quale è concesso al lavoratore di manifestare la propria scelta.

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

È prevista una specifica detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55%, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ai seguenti interventi su edifici:

- riqualificazione energetica, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 €
- modifiche riguardanti strutture opache verticali (vetri) e orizzontali (coperture e pavimenti) fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, piscine, strutture sportive e case di cura, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 €
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 €

La detrazione è concessa secondo le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) e qualora i suddetti interventi siano comprovati da apposita asseverazione di un tecnico abilitato.

È inoltre richiesto che il contribuente acquisisca l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o, se non previsto dalla normativa regionale, un "attestato di qualificazione energetica" redatto da un tecnico abilitato nel quale dovranno essere riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo e i possibili interventi migliorativi.

Il comma 350 prevede infine l'inserimento nei regolamenti edilizi comunali, ai fini del rilascio del permesso di costruire, di un'apposita indicazione concernente l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 KW per ciascuna unità abitativa.

Contributi per apparecchi domestici, motori industriali ad alta efficienza, apparecchi illuminanti

Viene prevista un'opportuna specifica detrazione d'imposta, valida sino al 31 dicembre 2007, per le seguenti spese:

- sostituzione di frigoriferi, congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ :spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 20% fino a un valore massimo della detrazione di 200 € per ciascun apparecchio, in un'unica rata;
- acquisto e installazione di motori ad alta efficienza (con potenze comprese tra 5 e 90 kW) e inverter (installati su impianti con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW): spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 20% fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 € per ciascun motore, in un'unica rata;

Scuola: libri di testo

La gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni di genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Rottamazione veicoli e motocicli

Per incentivare la riduzione dei veicoli "euro 0" ed "euro 1" e motocicli "euro 0", sono state introdotte per l'anno 2007 una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il "rinnovo" del parco veicoli nazionale. In particolare, per l'acquisto di un'autovettura "EURO 4" o "EURO 5", previa rottamazione di un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo "EURO 0" o "EURO 1", è concesso un **contributo pari a € 800**, riconosciuto direttamente dal venditore nonché l'esclusione dal pagamento del "bollo" per un periodo di 2 o 3 anni. Analogo **contributo, pari a € 2.000**, è attribuito per la sostituzione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t. Nel caso di acquisto di un motociclo "euro 3" con contestuale sostituzione di un motociclo euro 0, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni.

I Servizi per Dipendenti e Pensionati

Patronato ENASCO

Consulenza ed Assistenza
in materia pensionistica
e previdenziale



PATRONATO ENASCO

Piazza Giolitti, 8
12042 Bra
tel. 0172.41.30.30
fax. 0172.42.25.94
www.ascombra.it

LOCAZIONI

Un nuovo servizio
per la gestione
dei contratti
di locazione



*Per sostenere i proprietari di immobili dati
in locazione ed affrontare i molteplici
adempimenti e le problematiche di
carattere giuridico e formale, il nostro
Ufficio ha studiato un apposito servizio.*

- ▲ Gestione dei contratti
- ▲ Gestione delle informazioni
- ▲ Gestione delle scadenze
- ▲ Gestione della corrispondenza

SERVIZIO LOCAZIONI
Rag. BO' Gavino

SUCCESSIONI

A decorrere dal 3 ottobre 2006
si applicano le nuove disposizioni
della Finanziaria sulle successioni

*L'ASCOM mette a disposizione
di tutti gli interessati
un qualificato servizio per la
redazione delle denunce di
successione, al calcolo delle
imposte catastali e di registro
nonchè alla valutazione dei
beni immobili caduti
in successione.*

50&Più Caaf - Ascom

730

ti accompagna in tutti gli
adempimenti richiesti dal fisco

730

ICI

RED

ISEE